Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
B A R I

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 28 FEB 2017

OGGETTO: Esternalizzazione dei servizi di facility management tramite contratto di Global Service. C.I.G. n. 55606265BC. Approvazione ed autorizzazione stipula del contratto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

visto il D. Lgs. n. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la Legge n. 580/93 sul "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura";

visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

visti gli artt. 13 e 15 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254;

vista la Deliberazione n. 43 del 14.04.2015 con la quale la Giunta camerale ha adottato la nuova struttura organizzativa dell'Ente camerale;

vista la Deliberazione n. 92 del 31.07.2015 con la quale la Giunta camerale ha conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale dell'area organizzativa "Settore Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale";

vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 7 del 19.12.2016 con la quale è stato approvato il Preventivo anno 2017;

vista la Deliberazione n. 108 del 19 dicembre 2016 con la quale la Giunta camerale ha approvato il Budget direzionale per l'esercizio 2017;

visto il provvedimento n. 100 del 22.12.2016, adottato dal Segretario Generale, con il quale si è provveduto ad assegnare al sottoscritto la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse anno 2017 relative ai centri di costo M001 e M002 – "Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale" e "Costi Comuni";

richiamata la determinazione n. 7/GRP del 17.01.2014 con la quale si è provveduto ad autorizzare l'espletamento della procedura aperta ex art. 55 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art 83 D. Lgs. n. 163/2006, relativa all'affidamento del servizio di "Esternalizzazione dei servizi di facility management tramite contratto di Global Service". C.I.G. n. 55606265BC;

vista la determinazione n. 224/GRP del 15.07.2014, con la quale, a seguito della conclusione delle procedure di gara, si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente al R.T.I. ITAL SERVICE SRL/Bari (MANDATARIA) + SUD SERVICE SRL/Bari + CONS. TRUENS SOCIETA' CONSORTILE A R.L./Bari, avendo totalizzato un punteggio complessivo pari a 89,23 – tot. €2.248.200,00 – rib. 11,87% - ribasso unico per tutte le voci 20%, il servizio di "Esternalizzazione dei servizi di facility management tramite contratto di Global Service - C.I.G. n. 55606265BC;

richiamato, altresì, il provvedimento n. 322/GRP del 17.10.2014 con il quale si è determinato di aggiudicare in via definitiva al predetto raggruppamento il servizio di che trattasi, provvedendo inoltre, all'affidamento in via d'urgenza, ex art. 11, comma 12, D. Lgs. n. 163/2006, mediante esecuzione anticipata del contratto sotto riserva di legge, per le motivazioni ivi addotte e che qui si intendono integralmente riportate;

richiamata la determinazione n. 334/GRP del 29.10.2014 con la quale si è provveduto a disporre l'utilizzo delle somme necessarie per l'espletamento del servizio di che trattasi ed, in particolare, della somma complessiva di € 779.898,54 per l'anno 2017;

vista la determinazione del sottoscritto n. 14 del 16.01.2017 con la quale si è provveduto a prendere atto della sentenza n. 04920/2016 del Consiglio di Stato - V Sez., con la quale il Supremo Consesso ha accolto l'appello promosso da Italservice s.r.l., avverso la sentenza di merito di primo grado (T.A.R. Puglia Sez. Bari n. 253/2016), e, per l'effetto, in riforma della predetta, ha respinto il ricorso di primo grado presentato dal Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., disponendo, inoltre, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;

dato atto, altresì, che con il predetto provvedimento è stato autorizzato ogni adempimento consequenziale finalizzato alla conclusione del procedimento amministrativo ed alla stipula del relativo contratto con la Italservice s.r.l. di Bari, risultata aggiudicataria definitiva del servizio di "Esternalizzazione dei servizi di facility management tramite contratto di Global Service" - C.I.G. n. 55606265BC;

considerato che dalla data di espletamento della procedura in argomento, interventi normativi in materia di riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui al D. Lgs. n. 219/2016 di "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014, hanno comportato una riduzione delle entrate dell'Ente, con particolare riferimento al diritto annuale soggetto ad una riduzione per l'anno 2015 del 35%, per l'anno 2016 del 40% e del 50% a decorrere dall'anno 2017;

dato atto che, per quanto su riportato, è necessario provvedere ad un inevitabile ridimensionamento degli oneri di funzionamento dell'Ente tenuto conto dell'impatto immediato che tale intervento normativo ha avuto sulle finanze camerali;

visto il Capitolato Speciale d'Appalto al punto *15. Capitolato d'oneri - Parte normativa* - alla voce *"variazioni contrattuali"* disciplina le ipotesi di variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto - art. 311 del D.P.R. n.. 207/2010 l;

visto che in data 14 novembre 2016, come da verbale acquisito in atti, si è svolta la Cabina di Regia del Global Service durante la quale si è provveduto ad informare il Raggruppamento temporaneo d'Impresa Italservice s.r.l., affidataria del servizio di che trattasi, delle necessità dell'Ente rivenienti dall'intervento normativo su richiamato, nonché a comunicare al medesimo della opportunità di provvedere ad una riduzione dell'importo di aggiudicazione nei limiti del 10% del valore dell'appalto, tenuto conto della salvaguardia del costo del lavoro e degli oneri per la sicurezza come per legge

richiamata la nota camerale prot. n. 53345 del 24.11.2016 con la quale il R.U.P., nella persona del Segretario Generale, Dr.ssa Angela Patrizia Partipilo, invitava Italservice s.r.l. a porre in essere ogni adempimento necessario al fine della suddetta riduzione già a far data dall'1.12.2016;

dato atto che, a seguito di trattative condotte con il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, è stata concordata una variante in diminuzione pari al 5% a decorrere dall'1 marzo 2017, agli stessi prezzi patti e condizioni dell'aggiudicazione definitiva, così come statuito dal capitolato speciale d'appalto al punto 15. *Capitolato d'oneri - Parte normativa - variazioni contrattuali,*ed in ossequio alle previsioni di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 163/2006 (art. 114 - 132 D. Lgs. n. 50/2016);

visto che, in considerazione della riduzione del 5% a far data dall'1.03.2017, il valore residuo dell'appalto si ridetermina in complessive € 759.205,07 (€ 622.299,24 + € 136.905,83 Iva 22%) e, precisamente:

Periodo Anno 2017	**Manutenzione ordinaria**	**Manutenzione straordinaria**	**Oneri sicurezza**	**IVA 22%**	**TOTALE**
Gennaio-febbraio	€ 109.916,64	//	€ 2.521,64	€ 24.736,42	€ 137.174,70
Marzo-ottobre	€ 417.683,23	//	€ 9.582,23	€ 93.998,40	€ 521.263,86
Marzo-ottobre	//	€ 80.220,50	€ 2.375,00	€ 18.171,01	€ 100.766,51
//	**€ 527.599,87**	**€ 80.220,50**	**€ 14.478,87**	**€ 136.905,83**	**€ 759.205,07**

vista la determinazione del Segretario Generale, adottata in pari data, con la quale sono state apportate al Budget Direzionale 2017 le variazioni, ex art. 12, comma 4 D.P.R. n. 254/2005, illustrate nel prospetto "A" allegato al medesimo provvedimento;

visto il contratto, all'uopo predisposto dall'Ufficio di competenza dell'Ente, allegato in copia al presente provvedimento;

visto il parere favorevole espresso dal Responsabile Unico del Procedimento, Dr.ssa Angela Patrizia Partipilo, giusta provvedimento n. 211/SG del 9.12.2013;

ritenuto provvedere in merito;

determina

per le motivazioni enunciate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

1) di rideterminare in € 759.205,07 Iva inclusa (€ 622.299,24 + € 136.905,83 Iva 22%) il valore dell'appalto per il periodo 01.01.2017 - 31.10.2017, relativo alla esternalizzazione dei servizi di facility management tramite contratto di Global Service - C.I.G. n. 55606265BC, aggiudicato in via definitiva al Raggruppamento Temporaneo D'impresa Italservice s.r.l. - Bari, giusta determinazione n. 14 del 16.01.2017;

2) di rettificare l'utilizzo per l'anno 2017, già determinato con provvedimento n. 334/GRP del 29.10.2014, secondo quanto stabilito nella tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento (All. A) a cui integralmente si rinvia;

3) di approvare, ex art. 32, comma 12 D. Lgs. n. 50/2016, il contratto a stipularsi con il predetto raggruppamento, allegato in copia al presente provvedimento;

4) di trasmettere, ex art. 13 D.P.R. 2.11.2005, n. 254 e art. 3 L. n. 136/2010 – decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 - copia del presente provvedimento all'Ufficio Contabilità generale.

IL DIRIGENTE
(Michele Lagioia)

ALLEGATO "A" DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 102 DEL 28/02/2017

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE CDC	UTILIZZI GENNAIO-OTTOBRE 2017
325020	ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	M002	COSTI COMUNI	82.159,57
325068	ONERI DI FUNZIONAMENTO	M002	COSTI COMUNI	17.470,30
325066	ONERI PER FACCHINAGGIO	M001	GESTIONE FINANZIARIA PROVVEDITORATO E PERSONALE	31.768,69
325010	ONERI PULIZIA LOCALI	M002	COSTI COMUNI	527.040,00
111011	FABBRICATO C.SO CAVOUR N.2	M001	GESTIONE FINANZIARIA PROVVEDITORATO E PERSONALE	76.502,07
111013	FABBRICATO P.ZA A. MORO N.33	M001	GESTIONE FINANZIARIA PROVVEDITORATO E PERSONALE	24.264,44
				759.205,07

Allegato alla det. dir. n. 102 del 28/02/2017

CONTRATTO GLOBAL SERVICE
PER ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT.
C.I.G. N. 55606265BC

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di marzo, tra la Camera di Commercio I.A.A di Bari, rappresentata dal Dr. Michele Lagioia (C.F.: LGAMHL71R25A662O), nella qualità di Dirigente del Settore Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale e la Società ITAL SERVICE SRL/Bari, con sede in Bari alla Via Dante Alighieri n. 371, mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa formalmente costituito (appaltatore/gestore), giusta atto di repertorio n. 78641 - Raccolta n. 20585 del 25 luglio 2014, registrato a Bari in pari data al n. 19580/1T, fra le Società ITAL SERVICE s.r.l. - P.IVA 06570940723, CONS. TRUENS SOCIETA' CONSORTILE a r.l., con sede in Bari alla Via G. Michele De Vincentis n. 5 - P.Iva 05887710720 e SUD SERVICE s.r.l. - P.Iva 07129410721, con sede in Bari alla Via Vincenzo Sassanelli n. 11,

p r e m e s s o

- che con determinazione n. 7/GRP del 17.01.2014 si è provveduto ad autorizzare l'espletamento della procedura aperta ex art. 55 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art 83 D. Lgs. n. 163/2006, relativa all'affidamento del servizio di "Esternalizzazione dei servizi di facility management tramite contratto di Global Service". C.I.G. n. 55606265BC;
- che con determinazione dirigenziale n. 224/GRP del 15.07.2014, a seguito della conclusione delle procedure di gara, si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente al R.T.I. ITAL SERVICE SRL/Bari (MANDATARIA) + SUD SERVICE SRL/Bari + CONS. TRUENS SOCIETA' CONSORTILE A R.L./Bari, avendo totalizzato un punteggio complessivo pari a 89,23 – tot. €2.248.200,00 – rib. 11,87% - ribasso unico per tutte le voci 20%, il servizio di "Esternalizzazione dei servizi di facility management tramite contratto di Global Service - C.I.G. n. 55606265BC;
- che con provvedimento n. 322/GRP del 17.10.2014 si è determinato di aggiudicare in via definitiva al predetto raggruppamento il servizio di che trattasi, provvedendo inoltre, all'affidamento in via d'urgenza, ex art. 11, comma 12, D. Lgs. n. 163/2006, mediante esecuzione anticipata del contratto sotto riserva di legge, per le motivazioni ivi addotte e che qui si intendono integralmente riportate;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Legale, Fede Pubblica, Statistica e Agricoltura n. 391 del 4.12.2014 veniva conferito mandato all'Avv. Sabino Persichella, con studio corrente in Bari alla Via Principe Amedeo n. 197, per la rappresentanza e per la difesa dell'Ente avverso il ricorso promosso dinnanzi al T.A.R. Puglia - Sez. Bari dal Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r.l. per l'annullamento – previa sospensiva – della determinazione dirigenziale n. 322/GRP del 17.10.2014 e di ogni atto connesso;

- che si è costituita, altresì, la parte controinteressata, precisamente il Raggruppamento temporaneo aggiudicatario della procedura oggetto del ricorso, dando mandato allo studio legale Polis con sede in Bari alla Via Arcivescovo Vaccaro n. 45, nella persona dell'Avv. Francesco Paolo Bello;
- che con ordinanza del T.A.R. Puglia Sez. Bari n. 736 del 17.12.2014, veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati dal CNS a r.l. e veniva fissata l'udienza pubblica del 10 giugno 2015 per la trattazione di merito del ricorso;
- che con nota acquisita in atti, pervenuta all'Ente in data 07 gennaio 2015, registrata al protocollo in entrata n. 300, l'Avv. Francesco Paolo Bello comunicava di aver promosso, per nome e per conto del R.T.I. capeggiato dalla Soc. Italservice, appello cautelare avverso la su menzionata ordinanza del T.A.R./Bari;
- che con la predetta nota il prefato professionista invitava questa Stazione Appaltante a rinviare l'adozione di ogni atto consequenziale fino alla decisione del Consiglio di Stato in merito all'appello cautelare, i cui termini di definizione sono assai celeri, al fine di evitare effetti pregiudizievoli per i diritti e gli interessi del raggruppamento aggiudicatario dell'appalto de quo;
- che con lettera pervenuta all'Ente in data 13 gennaio 2015, registrata al prot. camerale n. 1352, inoltrata dall'Avv. Sabino Persichella, veniva trasmessa copia dell'appello cautelare avverso l'ordinanza n. 736/2014 – TAR Puglia Sez. Bari, promossa dal R.T.I. capeggiato dalla Soc. Italservice, su richiamato;
- che con determinazione del n. 25/GRP del 29.01.2015 si è ritenuto opportuno e necessario, nelle more della decisione del Consiglio di Stato, autorizzare l'esecuzione del servizio di che trattasi nei limiti delle prestazioni strettamente essenziali ed indifferibili al fine di consentire il normale funzionamento dell'Ente;
- che con determinazione n. 98 del 23.10.2015, per le motivazioni ivi addotte, è stata autorizzata la prestazione di cui al punto 12 del Capitolato Speciale d'Appalto limitatamente alla manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione del Palazzo camerale, consistente nella sostituzione delle pompe di calore;
- che con sentenza T.A.R. Puglia - Sez. Bari, n. 253/2016 - R.G.n. 1465/2014, depositata in data 24 febbraio 2016, a seguito della discussione nel merito della questione controversa, è stato accolto il ricorso proposto dal Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r.l., ed è stata disposta l'esclusione dalla gara del R.T.I. Italservice, per le motivazioni ivi addotte;
- che con nota del 14 marzo 2016, registrata al protocollo camerale n. 13605 del 17.03.2016, con la quale il R.T.I. Italservice s.r.l. - Bari comunicava di aver conferito al legale di fiducia mandato per promuovere appello avverso la suddetta sentenza, ed invitava, inoltre, l'Ente camerale a non intraprendere qualsivoglia iniziativa fino alla decisione del Consiglio di Stato sulla richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di che trattasi;
- che con lettera dello studio legale Avv. Enzo Augusto e Associati di Bari, del 30 marzo 2016 - registrata al protocollo camerale n. 16216 del 4.04.2016 - nell'interesse e per conto del Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r.l., si invitava l'Ente

camerale ad adottare ogni adempimento consequenziale alla pronuncia del T.A.R. Puglia - Sez. - Bari su richiamata, provvedendo, quindi, all'esclusione del R.T.I. Italservice s.r.l. di Bari e all'aggiudicazione dell'appalto alla propria assistita;
- che con nota del 31 marzo 2016 (prot. camerale n. 16098 dell'1.04.2016) l'Avv. Sabino Persichella, legale incaricato dall'Ente, ha trasmesso copia del ricorso in appello proposto da Italservice s.r.l. avverso la sentenza del TAR Puglia - Sez. Bari n. 253/2016, depositata in data 24 febbraio 2016 (RG. n. 1465/14);
- che, nelle more della pronuncia giurisdizionale definitiva, al fine di poter dar corso alle disposizioni di cui alla sentenza T.A.R. Puglia su riportata, tenuto conto che l'offerta presentata dal Consorzio Nazionale Servizi s.c. di Bologna è risultata sospetta di anomalia, come si riscontra in atti, con nota protocollo camerale n. 22472 del 5.05.2016 si è provveduto ad invitare il predetto Consorzio a produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo ed ogni elemento di valutazione che hanno concorso a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara, giusta art. 86 e ss. e s.m.i. D. Lgs. n. 163/2006;
- che in data 20 maggio 2016 - prot. camerale n. 26256 - è pervenuta all'Ente camerale, da parte del Consorzio Nazionale Servizi di Bologna, nel termine previsto nelle ore 12:00 del medesimo giorno la documentazione richiesta ai fini della verifica della sospetta anomalia dell'offerta dallo stesso presentata;
- che con ordinanza cautelare n.1865/2016, emessa dal C.d.S., V Sez., a seguito della Camera di Consiglio del 19 maggio 2016, depositata in segreteria in data 19.05.2016 e pervenuta all'Ente in data 20.05.2016 - prot. in arrivo n. 26191 pari data, è stata accolta la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado (T.A.R. Puglia - Sez. Bari n.253/2016), promossa da Italservice s.r.l.;
- che nelle more dell'udienza di merito fissata dal Consiglio di Stato per il giorno 27 ottobre 2016, con determinazione del n. 249/GFPP del 4.06.2016, si è provveduto ad autorizzare, nelle more della decisione di merito del Consiglio di Stato di cui sopra, l'espletamento del servizio di che trattasi nei limiti delle prestazioni strettamente essenziali ed indifferibili al fine di garantire il normale funzionamento dell'Ente;
- che con nota trasmessa via e-mail dall'Avv. Sabino Persichella, registrata al protocollo camerale in entrata al n. 53387 del 24.11.u.s., veniva trasmessa all'Ente la decisione assunta dal Consiglio di Stato n. 4920/2016 sul ricorso de quo (n. 2968 del 2016);
- che il Supremo Consesso con la decisione su menzionata ha accolto l'appello promosso da Italservice s.r.l., avverso la sentenza di merito di primo grado (T.A.R. Puglia Sez. Bari n. 253/2016), e, per l'effetto, in riforma della predetta, ha respinto il ricorso di primo grado presentato dal Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., disponendo, inoltre, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;
- che in presenza di una pronuncia giurisprudenziale definitiva, quale è il caso di specie, nulla osta all'adozione di ogni atto consequenziale finalizzato alla conclusione del procedimento amministrativo ed alla stipula del relativo contratto;
- che con determinazione dirigenziale n. 14/GFPP del 16.01.2017 si è preso atto della sentenza n. 04920/2016 del Consiglio di Stato - V Sez. su menzionata ed è stato

autorizzato ogni adempimento consequenziale finalizzato alla conclusione del procedimento amministrativo ed alla stipula del presente contratto con la Italservice s.r.l. di Bari;
- che interventi normativi in materia di riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui D. L. n. 90/20104 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 e al D. Lgs. n. 219/2016 di "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124", hanno comportato una riduzione delle entrate dell'Ente, con particolare riferimento al diritto annuale soggetto ad una riduzione per l'anno 2015 del 35%, per l'anno 2016 del 40%, fino al 50% a decorrere dal 2017;
- che, per quanto su riportato, è necessario provvedere ad un inevitabile ridimensionamento delle uscite camerali tenuto conto dell'impatto immediato di tale intervento normativo sulle finanze camerali;
- che in data 14 novembre 2016, come da verbale acquisito in atti, e tenuto conto di quanto previsto al *punto 12 - Capitolato d'oneri - parte normativa - Variazioni contrattuali* del Capitolato Speciale d'Appalto (richiamato all'art. 6 del presente atto), si è svolta la Cabina di Regia del Global Service durante la quale si è provveduto ad informare il Raggruppamento temporaneo d'Impresa Italservice s.r.l., affidataria del servizio di che trattasi, delle necessità dell'Ente, rivenienti dall'intervento normativo su richiamato, nonché a comunicare al medesimo della opportunità di provvedere ad una riduzione dell'importo di aggiudicazione nei limiti del 10% del valore dell'appalto, tenuto conto della salvaguardia del costo del lavoro e degli oneri per la sicurezza come per legge;
- che, a seguito di trattative condotte con il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si è concordata una variante in diminuzione pari al 5% a decorrere dal 1 marzo 2017, agli stessi prezzi patti e condizioni dell'aggiudicazione definitiva, così come statuito dal capitolato speciale d'appalto al punto 15. *Capitolato d'oneri - Parte normativa - variazioni contrattuali,*ed in ossequio alle previsioni di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 163/2006 (art. 114 - 132 D. Lgs. n. 50/2016);
- che stante quanto su riportato, dato atto che il servizio in argomento è stato svolto a far data dall'1.11.2014 sotto riserva di legge e che il valore residuo dell'appalto, in considerazione della riduzione del 5%, si ridetermina in € 417.683,23 (manutenzione ordinaria) oltre € 9.582,23 quali oneri per la sicurezza, oltre € 80.220,50 (manutenzione straordinaria) oltre € 2.375,00 quali oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 622.030,37 Iva inclusa (€ 509.860,96 + 112.169,41 Iva 22%) per il periodo 01.03.2017 - 31.10.2017;

Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente contratto è il servizio di Esternalizzazione dei servizi di Facility Management tramite contratto di Global Service della Camera di commercio I.A.A. di Bari - C.I.G. n. 55606265BC.

ART. 2
DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è stabilita a decorrere dalla data 1.11.2014 con scadenza il 31 ottobre 2017, con riserva di rinnovare il contratto fino ad un massimo di altri 2 (due) anni, con comunicazione all'appaltatore inviata almeno 3 mesi prima della scadenza contrattuale. In tal caso l'appaltatore ha l'obbligo di accettare la prosecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 3
DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto e sono allo stesso allegati, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Committente, i seguenti documenti:

1. Il Progetto di esternalizzazione dei servizi di facility management composto da:
   - la relazione tecnico-illustrativa;
   - il prospetto economico;
   - il capitolato speciale, suddiviso per tipologia di servizio;
   - il capitolato d'oneri - parte normativa;
   - il D.U.V.R.I.
2. Le schede tecniche relative a ciascuna struttura, le planimetrie e le schede di ricognizione;
3. L'Offerta tecnica del gestore, nonché le altre dichiarazioni d'impegno rese dal gestore in sede di gara;
4. Ogni altra eventuale prescrizione e/o documento integrativo ritenuto rilevante ed essenziale dall'Ente. Il gestore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel Progetto ed in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare dopo la stipulazione del presente contratto, il gestore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi, e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati

accorgimenti; pertanto, nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei servizi.

Discordanze atti contrattuali

Qualora un documento facente parte del contratto o atti diversi dovessero riportare disposizioni di carattere discordante, il gestore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all'Ente per i conseguenti provvedimenti di rettifica o adeguamento.

La soluzione interpretativa verrà adottata tenendo conto degli elaborati contrattuali di cui sopra, elencati in ordine decrescente di importanza. In ogni caso l'interpretazione delle clausole contrattuali, alla stregua delle disposizioni del Progetto e dei suoi documenti, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati attesi con l'appalto del presente contratto di global service, così come previsto dagli artt. dal n. 1362 al n. 1369 del c.c., nonché utilizzando criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Le attività manutentive minimali previste nei Capitoli prevalgono in ogni caso sulle diverse e minori prescrizioni contenute nell'Offerta formulata dal gestore in fase di gara.

Gli interventi di manutenzione extra canone devono essere preventivamente autorizzati dal R.U.P. o dal Dirigente del Settore;

In caso di contenzioso tra l'Ente ed il gestore circa l'appartenenza di interventi manutentivi a quelli "a canone" o "extra-canone", il gestore è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dall'Ente, salvo il diritto di riserva. Il gestore avrà la responsabilità per i Servizi che risultassero eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali. Il gestore riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi grafici non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte del gestore, essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni. Il gestore in ogni caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni, contenuti nei fascicoli, planimetrie, data base informatico, disegni, relazioni e altri documenti da lui stesso elaborati, anche quando siano stati approvati dall'Ente.

ART. 4
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere espletato in ottemperanza a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto come integrato dall'offerta tecnica ed economica presentata dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa a cui integralmente si rinvia e a tutti gli atti di cui al precedente art. 3.

ART. 5
PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo complessivo offerto in sede di gara per il triennio 2015 - 2017 è pari a € 2.248.200,00 oltre € 53.140,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €2.301.340,00 oltre Iva 22% (€ 2.807.634,80 Iva inclusa).
L'importo contrattuale sarà corrisposto come segue:

- con corrispettivo **a canone**: corrispettivo periodico, riferito ai servizi di carattere continuativo;
- con corrispettivo **a misura (o extra-canone)**: corrispettivo per interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione/migliorie, gestiti secondo i listini/prezziari, per gli interventi "extra-canone" secondo quanto previsto dal capitolato (Allegato B), nonché per gli interventi di riparazione applicando all'elenco prezzi il ribasso offerto in sede di gara.

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni economiche per il primo anno di durata del contratto. Successivamente, le revisioni, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs n. 163/2006, saranno operate sulla base di una istruttoria condotta dai competenti uffici aziendali, tenuto conto dei dati di cui all'articolo 7 del D. Lgs n. 163/2006. In caso di mancata pubblicazione dei predetti dati, il parametro di riferimento sarà costituito dalla variazione media riferita all'anno precedente dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (c.d. indice F.O.I.), al netto dei tabacchi.
Si dà atto che, a seguito di trattative condotte con il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si è concordata una variante in diminuzione pari al 5% a decorrere dall'1 marzo 2017 e per tutta la durata contrattuale, agli stessi prezzi patti e condizioni dell'aggiudicazione definitiva, così come statuito dal capitolato speciale d'appalto al punto 15. *Capitolato d'oneri - Parte normativa - variazioni contrattuali,* ed in ossequio alle previsioni di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 163/2006 (art. 114 - 132 D. Lgs. n. 50/2016);
Per quanto esposto, l'importo contrattuale per il periodo 01.03.2017 - 31.10.2017 si ridetermina in complessive € 622.030,37 Iva inclusa (€ 509.860,96 + 112.169,41 Iva 22%).

ART. 6
VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 la Camera di Commercio, fatto salvo quanto già stabilito nella Cabina di Regia del 14 novembre 2016, si riserva la facoltà di introdurre, nei limiti consentiti ex lege, in sede di esecuzione del contatto, variazioni quantitative in diminuzione o in aumento di tutte le prestazioni appaltate, con contestuale diminuzione o aumento del relativo corrispettivo e con l'obbligo del gestore di adempiere a quanto risultante dalla diminuzione o aumento.
La Camera di Commercio potrà pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sospendere o escludere in tutto o in parte uno o più immobili dall'oggetto del contratto;
- aggiungere nuovi immobili e porzioni di immobili nell'oggetto del contratto;
- modificare gli orari del servizio;
- modificare la frequenza del servizio di pulizia.

Nel caso di riduzione o aumento quantitativo, il compenso, calcolato secondo i prezzi offerti e previsti in sede di contratto, verrà proporzionalmente ridotto o aumentato nella misura pari al decremento o all'incremento delle prestazioni.
In particolare, in caso di aumento delle prestazioni richieste, il calcolo del relativo compenso verrà effettuato avendo a parametro il compenso già riconosciuto al gestore per l'esecuzione di prestazioni analoghe (ad esempio, in caso di apertura di nuovo ufficio, si farà riferimento al corrispettivo già riconosciuto per altri uffici analoghi, quanto a dimensioni, posti di lavoro e servizi offerti). Qualora sia necessario procedere alla determinazione di nuovi prezzi, si procederà applicando il metodo del confronto, sulla base dei prezzi contrattuali. Per le variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, l'appaltatore sottoscrive un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Camera di Commercio procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso del gestore.
Il gestore non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione scritta dell'Ente varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali.
In ogni caso l'Ente può richiedere tutte le variazioni di carattere non sostanziale ritenute opportune, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del gestore maggiori oneri.
La decisione dell'affidamento dell'estensione del servizio nei confronti del gestore rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà dell'Ente, la quale potrà comunque procedere, senza alcun onere, – neanche di preventiva comunicazione ed anche in qualsiasi fase della trattativa – allo svolgimento di una nuova gara di appalto per gli immobili non compresi nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 7
CONTABILITA' E PAGAMENTI

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati, previo accertamento da parte dell'ufficio di Direzione dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Al termine di ogni anno di durata del contratto, l'ufficio di Direzione dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti al fine del rilascio del Certificato attestante la conformità delle prestazioni. Analogamente si farà al termine del contratto.

Premesso che il sistema informativo dovrà consentire il più ampio e tempestivo controllo di tutta la contabilità dei servizi appaltati, la contabilizzazione di questi avviene nel modo seguente:

- servizi a canone: la contabilizzazione dei servizi a canone avverrà con cadenza mensile; il corrispettivo mensile verrà determinato sulla base dell'importo offerto in sede di gara, suddiviso per il numero dei mesi previsti per il servizio;
- servizi extra canone: previa autorizzazione all'espletamento dei medesimi con determinazione dirigenziale, acquisito il parere favorevole del R.U.P., la contabilizzazione dei servizi extra canone avverrà con cadenza trimestrale, applicando alle quantità delle rispettive tipologie di lavori/servizi effettivamente realizzati, i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al bando (Allegato B), previa applicazione del ribasso offerto dal gestore in sede di gara.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Tutti gli obblighi e oneri derivanti al gestore dall'osservanza del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime ed è pertanto fisso e invariabile, facendosi carico il gestore di ogni relativo rischio e/o alea.

Fatturazione

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è subordinato alla emissione di regolari fatture da parte del gestore. Gli importi delle fatture dovranno essere suddivisi per servizio e per centro di costo.
Le fatture mensili saranno liquidate entro 60 giorni, previe verifiche di legge ai sensi della vigente normativa, come di seguito disciplinato.
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.p.r. n. 207/2010, una ritenuta dello 0,50% svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Ente del Certificato di conformità delle prestazioni annuali/finali e previo rilascio dei DURC.
Il gestore non potrà sospendere la prestazione dei servizi in caso di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti. Il ritardo nei pagamenti non costituisce presupposto per la messa in mora dell'Ente.

Regolarità contributiva

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativi a gestore-appaltatore/affidatari/esecutori ed alle verifiche di cui al Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 "*Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*".
A tal fine il gestore fornisce all'Ente, con cadenza trimestrale, tutti i dati necessari alla richiesta telematica dei DURC, mediante compilazione dei "quadri B" reperibili sul sito "Sportello unico previdenziale".

Alla richiesta dei DURC provvederà l'Ente, ai sensi di legge. In caso di DURC che segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate tramite il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali/assicurativi/cassa edile.
Ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento di un DURC negativo per due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dall'ufficio di Direzione dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1 D.Lgs. 163/2006 (art. 108 D. Lgs. n. 50/2016), la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8 D.Lgs. 163/2006 (art. 105 D. Lgs. n. 50/2016), dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

ART. 8
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del gestore attraverso l'ufficio di Direzione dell'esecuzione del contratto, appositamente costituito, con determinazione dirigenziale n. 370 del 19.11.2014 coi seguenti compiti:

1. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
2. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del gestore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
3. svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in materia di appalti pubblici, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

L'ufficio di Direzione ha provveduto a redigere in data 31 ottobre 2014 apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il gestore, secondo le modalità ed i contenuti di cui all'art. 304 del D.p.r. n.207/2010.

Sospensione dell'esecuzione del contratto
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'ufficio di Direzione dell'esecuzione ne ordina la sospensione.

In particolare, è ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c) D.p.r. n. 207/2010, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
Si applicano gli articoli 159 e 160 del D.p.r .n. 207/2010, in quanto compatibili. Fermo restando quanto sopra, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.p.r.n.207/2010, in quanto compatibili.
L'ufficio di Direzione dell'esecuzione, con l'intervento del gestore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dal gestore. Il verbale è inviato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura dell'ufficio di Direzione dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dal gestore ed inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa viene indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 9
CAUZIONE - POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia degli obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente appalto, il gestore ha costituito cauzione definitiva n. ..... con la Compagnia .....Ag. ..... pari al 10% del valore dell'appalto. La cauzione rimarrà vincolata in favore dell'Ente per tutta la durata contrattuale e sarà svincolata a fine rapporto su autorizzazione della stazione appaltante.
L'appaltatore, come richiesto dagli atti di gara, ha, altresì, prodotto una polizza assicurativa n..... stipulata con la Compagnia ..... Ag..... di ....., valida per tutta la durata dell'appalto, per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro, per danni a persone, cose e animali e polizza per responsabilità civile verso operai (R.C.O.), con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro, a copertura di tutte le responsabilità civili discendenti dalla legge.
In merito al regime delle responsabilità, ai sensi dell'art. 37 comma 5, del D.lgs. 163/06 e dell'art. 128 comma 1, del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie prestate dal

raggruppamento temporaneo d'impresa coprono anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici o subfornitrici.

ART. 10
OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

Al gestore competono tutte le responsabilità connesse ed in relazione alla progettazione, programmazione, direzione ed esecuzione dei servizi/lavori appaltati.
Il gestore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare i risultati promessi.
Poiché le prestazioni descritte nel capitolato rappresentano solo le condizioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Ente, la mera osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità.
Il gestore è inoltre responsabile:

- della tempestiva segnalazione all'Ente- nelle persone del R.U.P. e del Dirigente del Settore, della necessità di eventuali interventi non compresi nel contratto stesso, ed è comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale dei servizi erogati, qualora si rivelassero pericoli in atto;
- della segnalazione all'Ente della necessità di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative.

I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate dal gestore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità.
Il gestore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità degli immobili e/o degli impianti affidatigli in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose.
Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto dei subsistemi e/o impianti affidatigli in manutenzione.
Inoltre, il gestore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso l'Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime.

L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall'Ente alla presenza del gestore; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal gestore.
Qualora il gestore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato, l'Ente è autorizzato a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest'ultimo caso il gestore è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione.
In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i beni oggetto dell'appalto si intendono affidati in custodia al gestore con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in corso lavori eseguiti da terzi autorizzati. Qualora l'Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dal gestore nell'ambito dell'appalto, quest'ultimo dovrà rimborsare all'Ente le spese sostenute.
Dette somme verranno rimborsate all'Ente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti al gestore, che con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguate. Il gestore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori. L'Ente resterà esonerata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistri.

ART. 11
OBBLIGHI DEL GESTORE VERSO I LAVORATORI

Il gestore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, il gestore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il gestore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. ed integrativi applicabili alla categoria in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il gestore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Analoghi obblighi sono posti a carico delle cooperative con riferimento ai propri soci lavoratori.
Gli obblighi relativi ai C.C.N.L. di cui ai commi precedenti vincolano il gestore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il gestore s'impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 C.C., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi dal presente articolo anche agli eventuali esecutori autorizzati di parti dei servizi oggetto del contratto.
Fermo restando quanto disposto dall'art.29, co.2, del D.Lgs.n.276/2003 e dall'art.26 del D.Lgs.n.81/2008 in materia di responsabilità solidale tra l'Ente (committente), il gestore e i subappaltatori per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi, eventuali sanzioni civili per inadempimenti di obblighi verso i lavoratori restano a carico esclusivo del responsabile dell'inadempimento.
In caso di subentro di un nuovo gestore, questi sarà tenuto ad acquisire il personale già impiegato nell'appalto. Tale acquisizione non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, comma 8, il gestore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il gestore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi deve ottemperare anche il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'gestore-appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni ecc.).
Il gestore si obbliga a rispettare l'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), nonché i piani di sicurezza (P.O.S., P.S.C.) dallo stesso redatti e prodotti per particolari tipi di lavorazioni affidate dall'Ente.

ART. 12
PENALI

Fermo restando che l'Ente potrà procedere come *extrema ratio* alla risoluzione del contratto qualora l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto pregiudichi il perseguimento degli obiettivi prefissati, la mancata esecuzione dei servizi secondo i modi e nei tempi previsti nel presente Capitolato darà luogo, previo contraddittorio con il gestore e, per i casi più gravi, anche avvalendosi della Cabina di Regia, all'applicazione di penali da detrarre dai corrispettivi contabilizzati.
In particolare, si farà riferimento a quanto di seguito indicato:
servizio di pulizie:

- In caso di mancato/ritardato/insufficiente/deficitario servizio all'interno di un locale o area oggetto del contratto sarà applicata al gestore una penale forfettaria pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), a cui si sommerà un'ulteriore penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio stesso. Il mancato utilizzo di prodotti, materiali ed attrezzature conformi a quanto descritto dal presente Capitolato comporterà l'applicazione di una penale, a seconda della gravità, fino ad € 250,00 per ogni contestazione.

servizio di conduzione e manutenzione:

- manutenzione ordinaria programmata: nel caso in cui il gestore non svolga il servizio con diligenza e secondo i modi ed i tempi di cui al presente Capitolato,

la Camera di Commercio applicherà una penale fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni mancato intervento;

- interventi di manutenzione riparativa (o straordinaria): il mancato o non tempestivo intervento comporterà l'applicazione di una penale, a seconda della gravità, fino ad un massimo di € 1.000,00;
- interventi di emergenza (entro 2 ore): per la prima ora di ritardo € 200,00, per tutte le ore successive € 300,00;
- pronto intervento (entro 24 ore): si applicherà una penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo;
- servizio gestione e manutenzione del verde: in caso di mancata/ritardata/carente esecuzione delle operazioni di sfalcio, si applicherà una penale fino ad € 300,00 per area; in caso di difformità dei mezzi e delle attrezzature utilizzati (rispetto a quanto indicato nel capitolato), di loro inefficienza o pericolosità, si applicherà una penale fino ad € 300,00 per ogni contestazione.

servizio di facchinaggio:

Per la mancata esecuzione del servizio secondo le modalità e nei tempi concordati, si applica una penale fino ad un massimo di € 1.000,00. Per violazioni della normativa sulla sicurezza, tali comunque da non pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale, l'Ente applicherà una penale fino ad un massimo di € 1.000,00. Nei casi di recidività l'importo delle penali potrà superare anche gli importi massimi sopra previsti.

Rapporti con l'utenza

Nei rapporti con l'utenza è fatto divieto al personale del gestore e ai suoi delegati/incaricati esprimere commenti o valutazioni sui programmi e sugli intendimenti dell'Ente in merito ai servizi e ai lavori oggetto dell'appalto. In caso di comportamento non rispondente a tale esigenza e in ogni altro caso di comportamento scorretto nei confronti dell'utenza, la Camera di Commercio potrà chiedere l'allontanamento dei soggetti responsabili. Il gestore risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti (propri o di eventuali subappaltatori autorizzati) sia nei confronti dell'Ente che di terzi.

ART. 13
RISOLUZIONE E RECESSO

1) Ipotesi di risoluzione

L'Ente procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 (art. 108 D. Lgs. n. 50/2016), richiamati dall'art. 297 del DPR 207/2010. Il contratto d'appalto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile ("Clausola risolutiva espressa"), previa dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione delle prestazioni/lavori affidati;

b) gravi e reiterati inadempimenti imputabili al gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, tali da non consentire il perseguimento degli obiettivi prefissati;
c) applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo annuo netto contrattuale;
d) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale ai sensi di quanto previsto nel Capitolato;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini previsti nel Capitolato;
f) sospensione delle prestazioni/lavori o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;
g) violazione delle norme in materia di cessione del contratto o dei crediti;
h) nei casi di cui all'articolo "tracciabilità dei flussi finanziari";
i) nei casi di cui all'articolo "subappalto";
j) l) nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del gestore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 8 DPR 207/2010;
k) m) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Camera di Commercio non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza di fronte a pregressi inadempimenti del gestore di qualsivoglia natura. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Ente ha diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva e di applicare le penali come sopra previste, fatto salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni inerenti e conseguenti.

2) Ipotesi di recesso

E' fatta salva la facoltà dell'Ente di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 163/2006, previa comunicazione al gestore con preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta). La Camera di Commercio ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al gestore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il gestore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del gestore;
b) qualora il gestore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale lo stesso è stato scelto;
c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Dalla data di efficacia del recesso, il gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Ente. In caso di recesso per giusta causa, il gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
Nelle ipotesi descritte ai punti 1) e 2) l'Ente applicherà l'art. 140 D.Lgs. 163/2006 (art. 110 D. Lgs. n. 50/2016). Nell'ipotesi di R.T.I. o consorzi ordinari, in caso di fallimento del mandatario, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Ente può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs.n.163/2006 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'Ente può recedere dall'appalto. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

ART. 14
SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (art. 105 D. Lgs. n-. 50/2016). Le tipologie di prestazioni/attività per le quali, in sede di gara, sono richiesti specifici requisiti di qualificazione sono subappaltabili, a scelta del concorrente, per una quota non superiore al 30% delle singole prestazioni. Tutte le altre prestazioni/attività sono, a scelta del concorrente, interamente subappaltabili. In ogni caso il valore complessivo delle prestazioni subappaltate non può superare il 30% dell'importo globale del

contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo può essere autorizzato solo alla condizione preliminare che il concorrente all'atto dell'offerta o il gestore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo.
Il gestore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare all'Ente apposita domanda, con allegata la documentazione prevista al punto *15. del C.S.A. "Capitolato d'oneri - Parte normativa - subappalto" a cui si rinvia*:
L'Ente provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora si siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti principali obblighi:

- il gestore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione definitiva ribassati in misura non superiore al 20 %;
- il gestore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- il gestore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Ente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza;
- il gestore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'Ente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Ente non corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni effettuate. È fatto obbligo al gestore di trasmettere all'Ente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il gestore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Ente stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati. Il Responsabile del procedimento provvederà a verificare, per la

propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia. Qualora il Responsabile del procedimento dovesse ritenere il subappaltatore non più idoneo allo svolgimento dell'attività subappaltata, né darà comunicazione scritta al gestore. In tal caso il gestore dovrà provvedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore e all'adozione di tutte le misure necessarie per lo svolgimento delle attività. La risoluzione del subappalto non darà diritto al gestore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione dei lavori e ogni conseguenza, in specie nel rapporto fra gestore e subappaltatore, sarà a carico del gestore stesso.
Il gestore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 15
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto divieto di cedere, per qualsiasi motivo, il contratto d'appalto.
Ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n.163/2006 è ammessa la cessione dei crediti *pro soluto* a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale/copia autentica, sia trasmesso alla Camera di Commercio prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i., l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso l'Ente committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG/CUP dell'intervento.

ART. 16
DATI PERSONALI

Nell'ambito del rapporto contrattuale tra l'Ente ed il gestore i trattamenti dei dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed

avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Qualora vengano affidati al gestore dati personali di cui l'Ente risulta titolare, il gestore è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003.
In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a. nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b. nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c. nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d. nel trasmettere all'Ente, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Ente stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Ente tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e. nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
f. nel consentire all'Ente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Particolare cura dovrà essere prestata nel trattamento dei dati personali sensibili, cioè quelli idonei a rilevare, anche indirettamente: l'origine razziale; le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche; l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute e la vita sessuale.

ART. 17
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente ed il gestore derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria

Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello esclusivo di Bari. E' esclusa ogni ipotesi di competenza arbitrale. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei servizi il gestore sarà tenuto comunque a proseguire gli stessi, senza ritardi o sospensioni.

ART. 18
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136, "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
L'Ente provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con oneri a carico del gestore sul conto corrente " dedicato". Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
Il gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Il gestore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (consorziati esecutori/subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Camera di Commercio e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari.
Il gestore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Camera di Commercio e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari.
Con riferimento ai subcontratti, il gestore si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopraccitata oppure a trasmettere copia del subcontratto.
In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al RUP mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n.445/2000.

Le fatture intestate all'Ente dovranno riportare il CIG (Codice identificativo della gara). Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 19
SPESE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Le imposte di bollo e di registrazione sono a carico dell'affidatario.

--- ---

I sottoscritti dichiarano di aver letto ed accettato espressamente, ex art. 1341 c.c., le condizioni di cui ai seguenti artt.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

--- ---